

Bruxelles, 30 settembre 2026
(OR. en)

13793/26

JAI 1223
COPEN 362
CYBER 389
COPS 568
RELEX 1244
JAIEX 76
TELECOM 453
POLMIL 402
CFSP/PESC 1536
ENFOPOL 351
DATAPROTECT 305

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 522 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la partecipazione ai negoziati in seno alle Nazioni Unite, a nome dell'Unione europea, per un progetto di protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 522 final.

All.: COM(2026) 522 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2026
COM(2026) 522 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la partecipazione ai negoziati in seno alle Nazioni Unite, a nome dell'Unione europea, per un progetto di protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La criminalità informatica è globale e senza frontiere. I criminali informatici fanno leva sulle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale (IA) per l'automazione degli attacchi, l'ingegneria sociale e l'elusione delle misure di sicurezza, rendendo gli attacchi informatici più efficaci e aumentandone il potenziale di gravità. La recessione economica, l'instabilità geopolitica e le diseguaglianze sempre più ampie su scala mondiale hanno accresciuto gli incentivi a commettere atti di criminalità informatica a scopo di lucro¹. Poiché internet è senza frontiere, le indagini sulla criminalità informatica sono quasi sempre di tipo transfrontaliero ed esigono pertanto una stretta cooperazione tra le autorità di paesi diversi.

Negli ultimi anni il numero di paesi con cui è necessaria una cooperazione è aumentato, in quanto i criminali informatici si nascondono in giurisdizioni convenienti in tutto il mondo per commettere attacchi contro l'UE e i suoi paesi partner. Pertanto, sono in corso azioni volte a migliorare la cooperazione nella lotta contro la criminalità informatica a livello nazionale, dell'UE² e internazionale. La nuova Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica ("Convenzione delle Nazioni Unite")³ fa parte di queste azioni. Essa prevede norme comuni a livello mondiale per rafforzare la cooperazione in materia di criminalità informatica e la raccolta di prove in formato elettronico a fini di indagini o procedimenti penali, creando una base per la cooperazione con molti paesi con i quali né l'UE né i suoi Stati membri hanno concluso accordi, e garantendo nel contempo il rispetto delle leggi e dei valori dell'UE. La Convenzione delle Nazioni Unite è compatibile, e complementare, rispetto a strumenti UE e internazionali esistenti, quali la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica ("Convenzione di Budapest")⁴, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata (UNTOC)⁵, e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC)⁶.

¹ Europol, Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) 2025..

² Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 118, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1543/oj>), e direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 181, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1544/oj>).

³ C.N.196.2025.TREATIES-XVIII.16 del 13 maggio 2025 (Apertura alla firma).

⁴ STCE n. 185.

⁵ Doc. A/55/383. L'UE ha firmato l'UNTOC il 12 dicembre 2000 e l'ha ratificata il 21 maggio 2004. Ne ha inoltre ratificato i protocolli relativi al traffico e alla tratta di esseri umani. Cfr.: decisione 2004/579/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 69, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2004/579/oj>); decisione 2006/616/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2006/616/oj>), e decisione 2006/619/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite

La Commissione ha negoziato la Convenzione delle Nazioni Unite a nome dell'Unione, a seguito di una decisione del Consiglio dell'Unione europea ("Consiglio") del 24 maggio 2022 che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea⁷.

Il 24 dicembre 2024 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione delle Nazioni Unite⁸, che è stata aperta alla firma ad Hanoi, Vietnam, il 25 ottobre 2025, e che, a norma delle disposizioni del suo articolo 65, paragrafi 1 e 2, entrerà in vigore una volta che 40 Stati Parte avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolati. Ad oggi, 87 Stati hanno firmato la Convenzione e tre di essi hanno espresso il loro consenso (Azerbaijan, Qatar e Vietnam).

Il 13 ottobre 2025 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione europea e gli Stati membri a firmare la Convenzione delle Nazioni Unite⁹, consentendo all'UE e a 13 dei suoi Stati membri di farlo durante la cerimonia di firma. Altri due Stati membri hanno firmato a giugno 2026, uno a luglio e altri si stanno adoperando a tal fine.

L'11 dicembre 2025 il Consiglio ha espresso il suo accordo di massima sulla decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione, con trasmissione al Parlamento europeo per approvazione, accordata il 20 maggio 2026¹⁰. Il 4 giugno 2026 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la conclusione della Convenzione¹¹.

La risoluzione 79/243 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha stabilito che il comitato aperto di esperti ad hoc delle Nazioni Unite ("comitato ad hoc delle Nazioni Unite"), in seno al quale si è svolto il processo negoziale della Convenzione, dovesse continuare a lavorare al fine di negoziare un progetto di protocollo aggiuntivo della Convenzione, riguardante, tra l'altro, ove opportuno, ulteriori reati. Questo ha fatto parte di un compromesso che ha consentito l'adozione per consenso del testo finale della Convenzione alle Nazioni Unite.

Ai fini del negoziato relativo al protocollo aggiuntivo dovranno essere convocate due sessioni della durata di 10 giorni ciascuna: la prima sessione si terrà dal 18 al 29 gennaio 2027 e la seconda nel 2028.

L'esito dei negoziati dovrà quindi essere sottoposto all'esame e alle successive decisioni della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione, subordinatamente all'adesione di 60 Stati alla Convenzione stessa.

Il testo della risoluzione non incide sull'esito di tali negoziati.

Per l'UE e i suoi Stati membri è fondamentale che la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità informatica entri in vigore il prima possibile. Questo per promuovere la coesione dell'impegno dell'Unione nella lotta contro la criminalità informatica e altre forme di

contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 51, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2006/619/oj>).

⁶ Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 2349, pag. 41; Doc. A/58/422. L'UE ha firmato l'UNCAC il 15 settembre 2005 e l'ha ratificata il 12 novembre 2008. Cfr. decisione 2008/801/CE del Consiglio, del 25 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (GU L 287 del 29.10.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2008/801/oj>).

⁷ Decisione (UE) 2022/895 del Consiglio, del 24 maggio 2022, che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali, ST/8796/2022/INIT (GU L 155 dell'8.6.2022, pag. 42–48, <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/895/oj>).

⁸ Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 24 dicembre 2024; A/RES/79/243.

⁹ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12642-2025-INIT/it/pdf>

¹⁰ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-10-2026-05-20-ITM-009-04_IT.html

¹¹ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9414-2026-INIT/it/pdf>

criminalità a livello mondiale, e per facilitare la cooperazione fra gli Stati Parte membri dell'UE e gli Stati Parte non appartenenti all'UE, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione delle persone. Altri Stati dovrebbero essere incoraggiati a completare il processo di firma e ratifica per consentire l'entrata in vigore della Convenzione.

Sebbene l'UE debba essere pronta a impegnarsi sulla sostanza di un eventuale protocollo aggiuntivo, occorrerebbe effettuare una riflessione sull'appropriatezza di tale protocollo al fine di valutarne le potenziali necessità, i vantaggi e la fattibilità. Se viene presa la decisione di procedere con i negoziati sul merito, è nell'interesse dell'Unione parteciparvi attivamente per preservare i valori fondamentali, l'obiettivo e la finalità della Convenzione, garantire che un eventuale protocollo aggiuntivo che ne derivi abbia un valore aggiunto significativo e che sia compatibile con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica, il diritto internazionale pubblico e il diritto dell'Unione.

La presente raccomandazione viene pertanto presentata al Consiglio a norma dell'articolo 218 TFUE affinché esso autorizzi l'avvio dei negoziati, a nome dell'Unione europea, relativi a un progetto di protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica.

La presente raccomandazione mira a garantire l'adeguata partecipazione dell'Unione europea a tali negoziati, poiché si prevede che essi toccheranno elementi relativi alla legislazione e alle competenze dell'UE, in particolare nel settore della criminalità informatica. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha competenza esclusiva "per la conclusione di accordi internazionali (...) nella misura in cui [tale conclusione] può incidere su norme comuni o modificarne la portata." Un accordo internazionale può incidere su norme comuni o modificarne la portata quando il settore da esso contemplato si sovrappone alla legislazione dell'Unione o è già disciplinato in larga misura dal diritto dell'Unione. Inoltre, dato che dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio ha già autorizzato la conclusione della Convenzione delle Nazioni Unite, questa, una volta conclusa dall'Unione e dai suoi Stati membri, diventerà vincolante per le istituzioni dell'Unione e per gli Stati membri ai sensi dell'articolo 216, paragrafo 2, TFUE. Dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite, le sue disposizioni faranno parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Dato che i negoziati riguarderanno materie di competenza dell'Unione diverse dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC), che dovrebbero costituire le componenti principali di un eventuale protocollo, la Commissione dovrebbe essere nominata capo della squadra di negoziato. Per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza conduce i negoziati nell'ambito della squadra. Il capo negoziatore della Commissione garantirà la coerenza complessiva dell'accordo. Sotto l'autorità del capo negoziatore, i servizi della Commissione si occuperanno delle parti non PESC dell'accordo previsto mentre il SEAE si occuperà delle parti degli accordi previsti che rientrano nell'ambito della PESC.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La lotta contro la criminalità informatica è una priorità per l'Unione europea, come riconosciuto dal Consiglio nei suoi orientamenti strategici del 2024 per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia¹² e dalla Commissione nel documento del 2025 "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna", che annuncia misure dell'UE sia per contrastare la criminalità online sia per facilitare l'accesso alle prove digitali

¹² Orientamenti strategici per la programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, 28 novembre 2024, punto 19.

per tutti i reati, anche attraverso strumenti internazionali per lo scambio di informazioni e prove, come la firma e la conclusione tempestive della Convenzione delle Nazioni Unite. La Commissione riconosce la necessità di migliorare e rafforzare le capacità delle autorità di contrasto e giudiziarie in questo settore e di sviluppare, laddove non sia sufficiente, la legislazione nazionale in materia di criminalità informatica. Riconosce inoltre la necessità di promuovere la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità informatica e sostiene una serie di programmi di sviluppo delle capacità in diversi paesi del mondo, compresi i paesi in via di sviluppo¹³. La Commissione ha sostenuto i lavori del gruppo intergovernativo aperto di esperti ("*intergovernmental expert group*", "IEG")¹⁴, della Commissione ONU per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, dell'Ufficio ONU contro la droga e il crimine (UNODC), del Comitato della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica e di altri organismi. I negoziati su un eventuale protocollo aggiuntivo dovrebbero riguardare norme comuni dell'UE in materia di lotta alla criminalità informatica e altre norme comuni per combattere i reati resi possibili dall'uso di sistemi di informazione, quali il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione e la criminalità organizzata. I negoziati dovrebbero vertere anche su misure procedurali penali e di cooperazione. I negoziati dovrebbero garantire che le disposizioni di qualsiasi protocollo aggiuntivo della Convenzione assicurino il massimo livello possibile di protezione dei diritti umani, e che gli Stati membri siano in grado di conformarsi al diritto dell'UE.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica è coerente con le pertinenti norme e politiche dell'Unione europea nella lotta contro la criminalità informatica e con i pertinenti accordi bilaterali e multilaterali di cui l'Unione europea è già Parte (Convenzione di Budapest, UNTOC, UNCAC, ecc.). Non vengono interessati gli altri settori d'intervento dell'Unione. I negoziati su un eventuale futuro protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite dovranno quindi garantire lo stesso livello di coerenza e uniformità.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

- Base giuridica sostanziale

L'articolo 82, paragrafi 1 e 2, TFUE, dispone che possano essere adottate misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. A norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, è possibile stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni, come la criminalità informatica.

¹³ Si veda ad esempio l'Azione globale contro la criminalità informatica potenziata (*Global Action on Cybercrime Enhanced*, GLACY-e), all'indirizzo <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/glacy-e>

¹⁴ Il 21 dicembre 2010 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 65/230, in cui chiede alla Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale di istituire un gruppo intergovernativo aperto di esperti ("*intergovernmental expert group*", "IEG") che conduca uno studio globale sul problema della criminalità informatica.

- **Base giuridica procedurale**

L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE dispone che, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio. Il Consiglio adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione o il capo della squadra di negoziato dell'Unione. L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE dispone che il Consiglio possa impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati. La Commissione raccomanda di avviare negoziati a nome dell'Unione in seno alle Nazioni Unite per un progetto di protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica. La Commissione deve essere designata negoziatore. La base giuridica procedurale della proposta decisione che autorizza l'avvio di negoziati è costituita dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Un'azione unilaterale non sarebbe un'alternativa. Non costituirebbe difatti una base sufficiente per la cooperazione con i paesi terzi. Impedirebbe inoltre all'UE di parlare con una sola voce, privando così sia l'Unione che i suoi Stati membri della loro influenza nei negoziati, già dimostratasi efficace durante quelli relativi alla Convenzione delle Nazioni Unite. Aderire a un accordo multilaterale, come un eventuale protocollo della Convenzione delle Nazioni Unite negoziato dall'Unione, è più efficiente che avviare negoziati con singoli paesi terzi a livello bilaterale.

- **Proporzionalità**

La presente iniziativa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi strategici in questione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente raccomandazione di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può anche impartire direttive di negoziato al negoziatore. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente raccomandazione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il 1° luglio 2026 la Commissione ha pubblicato sul suo sito web un invito a presentare contributi¹⁵, rimasto aperto a osservazioni per quattro settimane, in merito alla sua raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, per un regolamento interno della Conferenza degli Stati Parte e per un progetto di protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica.

¹⁵ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/18472-Criminalita-informatica-negoziante-del-regolamento-interno-e-del-progetto-di-protocollo-della-convenzione-delle-nazioni-unite-contro-la-criminalita-informatica_it

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha preso in considerazione le opinioni espresse dagli esperti degli Stati membri durante le discussioni in seno ai gruppi di lavoro competenti del Consiglio nella preparazione dei negoziati.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

È probabile che i negoziati riguardino elementi che potrebbero avere ripercussioni sui diritti fondamentali, come misure di procedura penale, le definizioni dei reati che possono dare adito a procedimento penale o l'accesso a dati personali ottenuti nell'ambito di un procedimento penale. Le disposizioni da negoziare possono incidere ad esempio sul diritto a un giudice imparziale, alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Poiché qualsiasi protocollo aggiuntivo non dovrebbe compromettere il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nell'Unione, la presente iniziativa propone di perseguire un livello elevato di tutela di tali diritti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione. Una volta conclusi i negoziati, gli Stati membri dell'UE potrebbero sostenere costi una tantum per l'attuazione del protocollo, che tuttavia non è possibile determinare in questa fase in quanto i negoziati non sono ancora del tutto iniziati.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il processo negoziale di un progetto di protocollo dovrebbe protrarsi fino al 2028, dopodiché potranno seguire la firma e la conclusione del protocollo. L'iniziativa propone di perseguire un processo negoziale aperto, inclusivo e trasparente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le disposizioni della raccomandazione conferiscono alla Commissione l'autorizzazione ad avviare e condurre negoziati a nome dell'Unione per un protocollo aggiuntivo della Convenzione. L'allegato illustra in dettaglio le direttive di negoziato, fissando gli obiettivi generali da perseguire durante i negoziati. Le direttive di negoziato identificano inoltre gli obiettivi sostanziali da conseguire durante i negoziati relativi al progetto di protocollo. Le direttive di negoziato stabiliscono infine la procedura di negoziato che la Commissione deve seguire, in particolare per quanto riguarda le informazioni periodiche da fornire al Consiglio.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la partecipazione ai negoziati in seno alle Nazioni Unite, a nome dell'Unione europea, per un progetto di protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 dicembre 2024 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione A/RES/79/243 sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica - Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi, decidendo che il comitato ad hoc dovesse continuare a lavorare, mutatis mutandis, conformemente alle risoluzioni 74/247 e 75/282 dell'Assemblea generale, al fine di negoziare un progetto di protocollo aggiuntivo della Convenzione, riguardante, tra l'altro, ove opportuno, ulteriori reati, e che, a tal fine, sarebbero state convocate due sessioni della durata di 10 giorni ciascuna, la prima due anni dopo l'adozione della Convenzione da parte dell'Assemblea generale, e la seconda nell'anno civile successivo, rispettivamente a Vienna e a New York, per sottoporre l'esito dei negoziati alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione per esame e successive decisioni, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 5, lettera g), e degli articoli 61 e 62 della Convenzione.
- (2) La sostanza dell'eventuale protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica può incidere sulle norme comuni dell'Unione o modificarne la portata.
- (3) Per proteggere l'integrità del diritto dell'Unione e assicurare coerenza tra le norme di diritto internazionale e il diritto dell'Unione, è necessario che, con riguardo a materie di competenza dell'Unione quali definite dai trattati, la Commissione partecipi, insieme agli Stati membri, ai negoziati per un protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica.
- (4) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, quale definita dai trattati, la partecipazione degli Stati membri ai negoziati per un protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite, conformemente al principio di leale cooperazione, e qualsiasi eventuale decisione successiva relativa alla conclusione, alla firma o alla ratifica di tale protocollo.

- (5) Le direttive di negoziato che figurano all'allegato della presente decisione sono destinate alla Commissione e possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto durante i negoziati.
- (6) Conformemente al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante il processo negoziale, anche tramite contatti regolari con gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti a New York e a Vienna.
- (7) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [...],
- (8) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del ...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.] OPPURE [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]
- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (10) È opportuno che l'Unione partecipi ai negoziati sull'eventuale protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la partecipazione ai negoziati in seno alle Nazioni Unite per un protocollo aggiuntivo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica - Rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro determinati reati commessi tramite sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e per la condivisione di prove in formato elettronico per reati gravi, per quanto riguarda le questioni di competenza dell'Unione.

Articolo 2

La Commissione è designata negoziatore dell'Unione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria delle direttive di negoziato che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale", designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*